

AREA TAX



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Il trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato fiscale La rilevanza delle operazioni poste in essere fra soggetti del medesimo gruppo Iva

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione Iva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'indetraibilità dell'eccedenza Iva in caso di tardiva presentazione della dichiarazione L'irrilevanza ai fini Iva dell'antieconomicità dell'operazione La configurabilità elusiva della condotta del socio

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'inerenza delle spese legali sostenute dalla controllante per processi riguardanti la controllata La congruità dei prezzi infragruppo relativi ad operazioni tra società localizzate in Paesi con fiscalità ordinaria e omogenea

CIRCOLARI CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE RISOLUZIONI, RISPOSTE AD ISTANZE DI INTERPELLO

Il trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato fiscale

Agenzia delle entrate – Risoluzione dell'11 luglio 2019, n.67/E

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, tra società aderenti al consolidato fiscale nazionale, di trasferire le eccedenze di interessi passivi, di cui all'art.96 del Tuir. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, l'eccedenza di interessi passivi di una società del gruppo può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato, anche in presenza di perdite pregresse all'esercizio dell'opzione, solo se la stessa società abbia trasmesso al consolidato un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi indeducibili; in caso contrario, infatti, risulterebbe aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui all'art.118 del Tuir. Pertanto, chiarisce l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare l'aggiramento del divieto di trasferire al consolidato perdite fiscali maturate anteriormente all'ingresso nella tassazione di gruppo, devono sottrarsi dall'ammontare degli interessi passivi indeducibili da trasferire al gruppo, le perdite fiscali pregresse utilizzate ad abbattimento del risultato individuale di periodo.

torna su

La rilevanza delle operazioni poste in essere fra soggetti del medesimo gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 1 luglio 2019, n.222

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ricordando che, a seguito della costituzione del gruppo Iva, di cui all'art.70-bis del Decreto Iva, il nuovo soggetto passivo, a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la sua costituzione, assume tutti gli obblighi e diritti previsti dalla disciplina Iva con riguardo alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, ha chiarito che, ai sensi dell'art.70-quinquies del Decreto Iva:

- le operazioni effettuate fra soggetti che partecipano al medesimo gruppo Iva sono irrilevanti ai fini dell'imposta;

le operazioni effettuate da un membro del gruppo Iva nei confronti di una società esclusa dal gruppo assumono, invece, rilevanza ai fini dell'imposta e si considerano effettuate dal gruppo medesimo, come soggetto unitario

torna su

SIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, ai sensi dell'art.168, lett.a) della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, il diritto alla detrazione Iva sorto in capo al soggetto passivo, cessionario, che effettua un acquisto di beni, in esito a una serie di vendite a catena, può essere disconosciuto solo nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria dimostri l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale del quale il soggetto passivo, o altri operatori coinvolti nella catena di vendite, hanno goduto. Infatti, aggiunge la Corte, la circostanza che l'acquisto di beni avvenga da un soggetto diverso da colui che ha emesso la fattura in qualità di cedente non può considerarsi elemento sufficiente ad attestare l'esistenza di una pratica elusiva, occorrendo, invece, che l'Amministrazione finanziaria dimostri quale sia l'indebito vantaggio fiscale del quale avrebbe beneficiato il soggetto passivo o altri soggetti coinvolti nell'operazione.

torna su

L'indetraibilità dell'eccedenza Iva in caso di tardiva presentazione della dichiarazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 giugno 2019, n.16448

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, stante il meccanismo di neutralità dell'Iva, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eventuale eccedenza d'imposta deve essere riconosciuta, se risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e viene detratta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, in caso di presentazione tardiva della dichiarazione Iva, il mancato riconoscimento del credito in eccedenza da parte dell'Amministrazione finanziaria, è legittimo solo se il contribuente non è in grado di dimostrare in concreto di aver rispettato il requisito sostanziale per la detrazione, ovvero di essere soggetto passivo al momento in cui gli acquisti, relativi ad operazioni imponibili, sono stati effettuati.

torna su

L'irrilevanza ai fini Iva dell'antieconomicità dell'operazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 14 giugno 2019, n.16010

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ricordando che l'inerenza di un costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che non se ne dimostri la macroscopica antieconomicità, ha chiarito che, non può disconoscersi il diritto alla detrazione Iva su un costo sproporzionato e antieconomico, a meno che l'Amministrazione finanziaria non provi che l'operazione sia falsa, rilevando ai fini probatori, l'assenza di connessione tra costo e attività d'impresa. In tal caso, aggiunge la Suprema Corte, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale e inerente all'attività svolta

torna su

La configurabilità elusiva della condotta del socio

Corte di Cassazione – Sentenza del 6 giugno 2019, n.15321

SIURISPRUDENZ/ DI LEGITTIMITA'

La Corte di Cassazione, in tema di abuso del diritto, di cui all'art.10-bis della legge 27 luglio 2000, n.212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), ha chiarito che, la rinuncia dei soci a un ingente credito nei confronti della società, in applicazione della disciplina di cui all'art.88 del Tuir, seguita dalla cessione delle quote nell'esercizio successivo a un prezzo non congruo rispetto al loro valore, rappresenta un'operazione priva di razionalità economica, a vantaggio esclusivo della società, che, in assenza di valide ragioni extrafiscali, comprova la sua finalità elusiva, perpetrata mediante l'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta.

torna su

L'inerenza delle spese legali sostenute dalla controllante per processi riguardanti la controllata

Commissione Tributaria Regionale di Bologna – Sentenza del 20 giugno 2019, n.1234/07/2019

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, in tema di reddito d'impresa, e in particolare in materia di inerenza, di cui all'art.109, comma 5 del Tuir, ha chiarito che, sono deducibili, in quanto inerenti, le spese legali sostenute dalla controllante relative a un giudizio, tenutosi all'estero, intentato nei confronti di una controllata. Infatti, aggiunge la Commissione, l'eventuale soccombenza in contenzioso avrebbe prodotto effetti negativi diretti nella sfera giuridica della casa madre, per tale ragione, la deducibilità sussiste in quanto, l'inerenza non riguarda la sola produzione dei ricavi, ma tutta l'attività aziendale nel complesso.

torna su

La congruità dei prezzi infragruppo tra società localizzate in Paesi con fiscalità ordinaria e omogenea

Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sentenza del 6 maggio 2019, n.1866/18/2019

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in tema di reddito d'impresa, e in particolare in materia di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che, è illegittimo l'avviso di accertamento emesso per contestare la regolarità delle operazioni infragruppo effettuate fra società localizzate in Paesi con fiscalità ordinaria e sostanzialmente omogenea, in cui la misura delle aliquote di tassazione è così vicina da rendere assai ardua l'individuazione del presunto vantaggio fiscale di cui beneficerebbe il gruppo nel suo insieme.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it